



- Iscritta Elenco Associazioni c/o Ministero della Giustizia (Art. 26 D.Lgs. 206/2007)
  - Iscritta Elenco Associazioni Ministero Sviluppo Economico (Legge n. 4/2013)
  - Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
  - Socio Fondatore AssoProfessioni
  - Socio UNI
  - Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CONSAP)
- 
- Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 • Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

## **AUDIZIONE**

### **ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRIBUTARISTI LAPET**

**Disegno di legge n. 2144 (Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19)**

#### **Commissioni riunite**

**5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)**

#### **Senato della Repubblica**

**Roma, 8 aprile 2021**

#### **Introduzione**

L'associazione nazionale tributaristi Lapet ringrazia per l'opportunità di presentare queste osservazioni al testo del Decreto Sostegni, che conferma la disponibilità al dialogo ed al confronto dell'attuale governo e del Parlamento. La denominazione Decreto Sostegni enfatizza il provvedimento maggiormente atteso contenuto nell'articolato normativo, cioè la riproposizione di un contributo a fondo perduto destinato agli operatori economici colpiti dagli effetti restrittivi dei provvedimenti di contrasto alla pandemia. La norma, per quanto riguarda gli aspetti fiscali, nel complesso è positiva ed apprezzabile, anche se alcuni interventi appaiono eccessivamente timidi, come la definizione agevolata degli avvisi bonari e lo stralcio delle cartelle di pagamento. Altri interventi, come la proroga dell'introduzione dei precompilati iva, dovrebbero invece preludere all'abolizione della misura. Infine, sembra doveroso imporre termini stringenti e perentori agli Enti competenti ad



adottare i provvedimenti attuativi delle diverse misure previste, ed in questo caso il riferimento è all'Isco ed alla sospensione dei versamenti contributivi.

### **Il contributo a fondo perduto**

Il nuovo contributo a fondo perduto si differenzia dal precedente soprattutto per la scelta di abbandonare il riferimento ai codici Ateco, quale parametro per individuare le attività beneficiarie del contributo stesso. La scelta non può che essere apprezzata perché abbandona un criterio eccessivamente formalistico e restrittivo, in favore di un approccio più sostanziale. La scelta del governo di eliminare il riferimento ai codici Ateco si avvicina al criterio della ripartizione dei contributi “per filiera”, che la Lapet propone fin dalla prima introduzione del contributo a fondo perduto. Senza dubbio positiva è l'estensione del contributo a fondo perduto anche ai professionisti, esclusi dalla prima tornata dei ristori proprio per effetto dell'elencazione casistica dei beneficiari tramite i codici Ateco.

D'altra parte non si può negare che il parametro della perdita media mensile adottato per determinare la misura del contributo, sia del tutto insufficiente a sostenere gli operatori economici durante la crisi conseguente alla pandemia.

### **Il parametro del fatturato**

Ciò che non si può condividere, invece, è il concorso delle cessioni di beni strumentali alla determinazione del fatturato. Infatti il comma 4, art 1, dl 41/2021, individua espressamente nel fatturato il parametro in base al quale misurare la perdita, inoltre il medesimo comma 4 chiarisce che per determinare correttamente il fatturato è necessario fare riferimento alla data di effettuazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi.

Poiché il riferimento è esclusivamente alla data di effettuazione dell'operazione, senza alcuna distinzione tra ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e proventi per la dismissione di beni strumentali, ne consegue che si adotta un parametro, il



valore del fatturato, inquinato dai proventi relativi alla cessione dei beni strumentali. Anche le istruzioni alla compilazione dell'istanza, le cui indicazioni sono richiamate dal provvedimento n. 77923/2021, precisano che concorrono a determinare l'ammontare del fatturato le cessioni di beni ammortizzabili.

Detta scelta, tuttavia, è del tutto incoerente con gli obiettivi del decreto sostegno, che intende sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica, nonché con gli incentivi concessi per il rinnovo dei beni strumentali, ad esempio dalla Nuova Sabatini.

Il riferimento al fatturato penalizza sia gli imprenditori che sono stati costretti a dismettere l'attività ed i relativi beni strumentali, che invece andrebbero sostenuti; sia quelli che hanno rinnovato i beni strumentali e dunque hanno ceduto quelli obsoleti, che invece andrebbero incentivati.

Il problema si era già posto nel decreto n. 34/2020, decreto rilancio, in riferimento al quale la circolare 15/2020 aveva chiarito che rientravano nella determinazione del fatturato anche le cessioni di beni strumentali, orientamento successivamente confermato dalla risposta all'interpello n. 518/2020.

Invero, in quel caso il problema era attenuato da due caratteristiche del contributo: la prima che il contributo era parametrato al fatturato del mese di aprile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, quindi vi era una minore probabilità che si verificasse un inquinamento del fatturato dovuto alla cessione di beni strumentali; la seconda riguardava la precarietà o la temporaneità del parametro, limitato ad un solo mese solare, in riferimento al quale si spiega la scelta del fatturato.

Il decreto sostegni differisce dai precedenti provvedimenti proprio per la base annuale di calcolo del contributo, che riferendosi a periodi ormai chiusi, avrebbe potuto adottare come parametro il volume d'affari di cui all'articolo 20 del D.P.R. n. 633/1972. Per contro, in via residuale per i soggetti non tenuti alla dichiarazione iva o per i quali non sia possibile un riferimento al volume d'affari, avrebbe potuto essere conservato il parametro del fatturato.



Come noto, infatti, ai sensi dell'articolo 20 del citato D.P.R. n. 633/72 dal volume d'affari sono esclusi i proventi relativi alla cessione di beni strumentali, pertanto detti proventi non influenzano la neutralità dell'imposta e le scelte di investimento dell'imprenditore.

### **L'attivazione della partita iva**

Per individuare da un punto di vista temporale i beneficiari del contributo la norma fa espresso riferimento alla data di attivazione della partita iva.

Con la risposta all'interpello n. 479/2020 relativa all'analoga norma del decreto rilancio, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che una società costituita con atto notarile e contestuale apertura della partita iva entro l'ultimo giorno utile per accedere al beneficio, ha diritto al contributo indipendentemente dalla data di iscrizione del registro imprese e dalla data di inizio attività. La soluzione, che appare ragionevole e condivisibile, sembra giustificata dalla forma dell'atto notarile che attribuisce data certa alla costituzione della società.

Il problema quindi persiste con riferimento alle ditte individuali ed ai professionisti dove non è richiesto l'atto notarile. Potrebbe, a tal fine, riconoscersi data certa alle fatture transitate dal sistema di interscambio, al fine di attestare l'inizio dell'attività.

### **Era necessario prevedere un'istanza per accedere al contributo?**

Il giorno successivo all'entrata in vigore del decreto sostegni, l'agenzia delle entrate aveva reso disponibile l'istanza per richiedere il contributo; sembrerebbe un modello di efficienza, ma era davvero necessario prevedere la presentazione dell'istanza?

L'istanza richiede ben pochi dati: l'indicazione del richiedente e del relativo codice fiscale, l'ammontare dei ricavi 2019 e 2020 necessari per calcolare la perdita media mensile, l'eventuale indicazione che la partita iva è stata attivata dopo il 31 dicembre 2018 ed infine, ovviamente, l'Iban.



Tutti i dati da indicare nell'istanza sono già in possesso dell'amministrazione finanziaria. Con riferimento ai ricavi 2019 le istruzioni alla compilazione dell'istanza indicano con precisione quale quadro della dichiarazione dei redditi è rilevante, alla luce della qualificazione soggettiva del richiedente. Con riferimento al 2019, peraltro, le dichiarazioni sono già in possesso dell'agenzia delle entrate. Anche il fatturato relativo all'anno 2020 avrebbe potuto essere determinato dall'amministrazione grazie ai dati già in suo possesso. Il riferimento è ai dati che emergono dalle fatture elettroniche transitate attraverso il sistema d'interscambio, oltre a quelli desumibili dalle liquidazioni periodiche iva trasmesse dai contribuenti per il tramite dei professionisti. Infine, anche i codici Iban sono noti all'amministrazione che acquisisce i dati dei rapporti bancari obbligatoriamente trasmessi dagli intermediari finanziari. Tuttavia, non si lamenta la violazione dell'articolo 6, co. 4, Statuto Contribuente, ma la violazione dei principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Infatti, il contribuente avrebbe potuto essere sollevato sia dall'onere di presentare la domanda, sia dal rischio di subire successivi invasivi controlli e le relative gravi sanzioni. D'altra parte l'erogazione diretta da parte dell'agenzia avrebbe evitato i problemi di truffe e frodi. L'intervento del contribuente avrebbe potuto essere solo successivo tramite istanze di autotutela o ricorsi giurisdizionali, peraltro comunque possibili anche nella attuale versione della norma.

### **Fondo autonomi e professionisti**

E' positivo e merita apprezzamento il rifinanziamento del fondo autonomi e professionisti per 1,5 miliardi di euro, che sommati allo stanziamento di 1 miliardo previsto nella legge di bilancio, porta il fondo ad un valore complessivo di 2,5 miliardi. I Tributaristi Lapet plaudono all'intervento che sembra preludere, alla luce dei valori in gioco, all'esonero totale dai versamenti contributivi.

Tuttavia, sia per l'esonero dei versamenti contributivi e sia per l'IsCro, è doveroso richiedere al legislatore di imporre agli enti delegati ad adottare i relativi



provvedimenti attuativi, termini stringenti e perentori. Alla luce della situazione di emergenza che grava sui professionisti, non sembra esagerato proporre specifiche sanzioni per i funzionari apicali degli enti che non rispettano i tempi di adozione dei provvedimenti attuativi.

### **La definizione agevolata degli avvisi bonari**

La definizione degli avvisi bonari sembra poco appetibile e forse iniqua, nella sostanza troppo timida. Le condizioni di accesso all'agevolazione mutuano quelle di accesso al contributo a fondo perduto, salvo adottare il parametro del volume d'affari invece del fatturato. In questo caso, infatti, è necessaria una riduzione dell'attività superiore al 30%, misurata, però, sul volume d'affari; inoltre è necessario che la partita iva sia attiva alla data di entrata in vigore del decreto. Poiché l'intervento avviene esclusivamente sulle sanzioni non sembra ragionevole limitare l'ambito di applicazione ad una perdita superiore al 30%, alla luce della prevalente necessità di proteggere la liquidità delle imprese durante e successivamente alla crisi economica. D'altra parte neppure sembra ragionevole limitare il beneficio alle partite iva attive alla data di entrata in vigore del decreto, atteso che diverse attività sono state costrette a chiudere a causa della pandemia, senza l'estinzione dei debiti di imposta. Troppo limitata è, inoltre, l'efficacia temporale del beneficio, che viene ristretto ai soli anni 2017 e 2018, cioè ai periodi di imposta i cui termini per le liquidazioni ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/73 e art. 54 bis D.P.R. n. 633/72, sono in scadenza ed a condizione che gli atti non siano già stati notificati prima delle sospensioni Covid. Al contrario è necessario estendere l'ambito temporale di applicazione del beneficio, almeno all'anno 2019 che ancora verrà notificato in un periodo in cui l'economia non si sarà ancora ripresa dall'emergenza. Infine, la norma di legge sembrerebbe escludere la possibilità per i soggetti destinatari della proposta di definizione agevolata degli avvisi bonari, di attivare il contraddittorio con l'ufficio al fine di ottenere un riesame dell'atto. Il provvedimento attuativo, se non la conversione in legge, dovrebbe



chiarire che la richiesta di riesame dell'atto, qualora rigettata, non deve comportare decadenza dalla definizione agevolata.

### **Lo stralcio delle partite di ruolo**

Gli operatori economici riponevano molte attese sul provvedimento di stralcio dei debiti iscritti a ruolo, anche alla luce delle richieste pervenute in questo senso dall'agenzia delle entrate. A ben vedere tuttavia, le richieste dell'agenzia erano esclusivamente rivolte ad un intervento che consentisse di rendere più efficiente la macchina della riscossione, non certo a proteggere la liquidità residua delle imprese. Il provvedimento di stralcio corrisponde a quanto richiesto dal direttore dell'agenzia. Si auspica, quindi, che in sede di conversione sia possibile intervenire con un provvedimento di più ampio respiro a beneficio anche dei contribuenti.

### **La proroga dei precompilati iva**

La Lapet accoglie con favore il differimento dell'introduzione dei precompilati iva ed auspica che si tratti del preludio ad una loro definitiva abolizione, anche alla luce del sostanziale fallimento del 730 precompilato. Infatti, il 730 precompilato era stato presentato come uno strumento di semplificazione a favore dei contribuenti, invece, dal 2015 ad oggi, sono stati ben 13 gli adempimenti introdotti per supportarne la struttura. Inoltre i dati più recenti dimostrano il sostanziale fallimento dell'obiettivo di semplificazione del 730 precompilato. Basti pensare che solo il 20% dei modelli 730 presentati sono accettati senza variazioni, mentre il rimanente 80% richiede interventi integrativi che, nella maggior parte dei casi, sono affidati ai professionisti o, in alternativa, ai Caf. Tuttavia, per ottenere tale esiguo risultato, 4,3 milioni di imprese sono chiamate a trasmettere ogni anno 204 milioni di informazioni, oltre a tutte le informazioni del comparto sanitario che non vengono gestite da Sogei ma dal portale tessera sanitaria. L'aggravio di adempimenti si verifica anche nel caso dei precompilati iva, perché il professionista è dapprima chiamato a comunicare i dati



all'Amministrazione, poi è costretto a controllare il modo in cui l'Amministrazione ha utilizzato detti dati: quindi, invece di realizzare una semplificazione, si andranno a duplicare gli adempimenti. Invece è necessario che ogni attore si riappropri del suo ruolo: i professionisti devono fornire consulenza alle imprese ed elaborare prospetti contabili e dichiarativi coerenti con la consulenza fornita; l'amministrazione finanziaria deve occuparsi dell'accertamento e della riscossione dei tributi. Al contrario l'invasione dei ruoli, come dimostrato dall'esperienza del 730, genera complicazioni e duplicazione di adempimenti ma non certo semplificazione.

### **Ulteriori proroghe**

Deve riconoscersi la sensibilità dimostrata dal governo nel disporre le ulteriori proroghe contenute del decreto sostegni. Tuttavia, nel procedimento di conversione o con un provvedimento dedicato, è necessario provvedere al riordino delle scadenze, per evitare ingorghi che, anche dal punto di vista pratico, renderebbero difficile l'adempimento degli obblighi. Dunque per il futuro andrebbero evitate situazioni analoghe a quelle che si sono verificate il 16 marzo, quando si sono registrate 104 scadenze.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.

**Il Coordinatore del Centro studi Lapet**  
**Dott. Riccardo Bizzarri**

**Il Presidente nazionale**  
**Dott. Roberto Falcone**